

ISSN 2531-8950

Anno XI - 2026 n. 1

NUOVO DIRITTO CIVILE

ELISA CORRADO

**Il difetto di conformità nella «fornitura»
di beni e servizi al consumatore**

D
DIKE
GIURIDICA

Elisa Corrado

(Dottoranda di ricerca nell'Università degli Studi di Brescia)

Il difetto di conformità nella «fornitura» di beni e servizi al consumatore (*)

Sommario: 1. Il carattere transtipico della disciplina e il superamento del principio di «maggiore tutela del consumatore». - 2. La verifica della conformità al contratto. - 3. La responsabilità del professionista. - 4. L'onere della prova. - 5. I rimedi: 5.1 I rimedi ripristinatori della conformità: sostenibilità; 5.2 Segue: Natura; 5.3 Segue: Eccessiva onerosità rispetto a risoluzione del contratto e riduzione del prezzo: 5.3.1 Segue: ... e al risarcimento del danno per equivalente.

1. Il carattere transtipico della disciplina e il superamento del principio di «maggiore tutela del consumatore»

A seguito del recepimento delle direttive (UE) 2019/770 e 2019/771 operato con i D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 e 173, la verifica della conformità al contratto deve anzitutto tener conto delle caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto del contratto stesso. Gli artt. 129 e ss. c. cons., in particolare, dedicano attenzione esclusiva alla fornitura di beni materiali al consumatore, mentre gli artt. 135decies e ss. c. cons. si concentrano sulla fornitura di contenuto o servizio digitale (1).

Il carattere transtipico della disciplina è confermato dalle nozioni di «vendita» offerte dagli artt. 128, comma 2, lett. a), e 135octies, comma 3, c. cons., i quali fanno generico riferimento al carattere oneroso e di scambio della relazione con-

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di due *referee*.

(1) Per un'analisi esaustiva dei concetti di beni mobili materiali – ivi inclusi quelli con elementi digitali – nonché di contenuti digitali e di servizi digitali, cfr. G. CAPILLI, *Le modifiche e l'aggiornamento del contenuto digitale e dei servizi digitali nella disciplina di attuazione delle direttive (UE) 770 e 771/2019*, in *MediaLaws*, 2023, pp. 129 e ss.; C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, p. 502; S. LOCORATOLO, *I contratti di fornitura di contenuto digitale*, in *Riv. dir. comm.*, 2022, pp. 507 e 519; G. CIRILLO, *La nuova disciplina dei contratti di consumo aventi ad oggetto contenuti e servizi digitali*, in *Jus civ.*, 2023, pp. 1148 e ss.; G. PERFETTI, *Beni con elementi digitali e aggiornamenti nella novellata disciplina dei contratti di vendita B2C*, *ivi*, 2022, pp. 179 e ss.

trattuale per includere tutti gli schemi tipici e atipici diretti ad assicurare ad un consumatore – a fronte dell'esecuzione di una controprestazione – la fornitura del bene o del servizio (2).

Superate in tal modo le qualificazioni della fornitura come «sottotipo» della vendita, che avevano trovato iniziale giustificazione nella collocazione topografica della disciplina negli artt. 1519bis e ss. c.c. (3), risulta oggi privo di fondamento metodologico il tentativo di trarre dagli artt. 1470 e ss. c.c. indicazioni utili per colmare le lacune della regolamentazione in esame o per prendere posizione sulle caratteristiche strutturali e funzionali dei rimedi in essa disciplinati (4).

Il richiamo della disciplina generale del contratto e del rapporto obbligatorio, limitato alle materie testualmente richiamate dagli artt. 135septies, comma 1 e

(2) Per un approfondimento sulla natura transtipica della disciplina cfr. C. CAMARDI, *op. cit.*, pp. 501 e ss.; C. ANGIOLINI, *Trattamento dei dati personali tra legittimo interesse e regole sulla fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Giur. it.*, 2023, pp. 2224, 2228 e 2229; A. ADDANTE, *La circolazione negoziale dei dati personali nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Giust. civ.*, 2020, pp. 896 e ss.; S. LOCORATOLO, *op. cit.*, p. 502.

(3) Cfr. G. DE NOVA, *La scelta sistematica del legislatore italiano*, in *L'acquisto di beni di consumo. D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24*, Milano, 2002, p. 5; Id., *La disciplina della vendita dei beni di consumo nel «Codice» del consumo*, in *Contr.*, 2006, p. 391; e in *Giud. pace*, 2006, p. 97; V. MANNINO, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da L. GAROFALO, Padova, 2003, pp. 7 e ss.; Id., *Le tutele per le anomalie del bene venduto fra antico e postmoderno*, in *La vendita di beni di consumo*, a cura di R. Alessi, Milano, 2005, pp. 205 e ss.; E. MOSCATI, in *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo*, coordinato da L. GAROFALO, cit., p. 289; L. GAROFALO, *ivi*, pp. 380 e ss. e pp. 717 e ss.; G. AMADIO, in S. PATTI (a cura di), *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, Milano, 2004, p. 195; M.G. CUBEDDU, *ivi*, p. 440, testo e nota (12); R. OMODEI-SALÈ, *Il rischio del perimento fortuito nella vendita di cosa viziata. Risolubilità del contratto e obbligazioni restitutorie*, Padova, 2004, pp. 145 e ss.; E. GABRIELLI, *Aspettative del consumatore, tutela del mercato e adempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Giust. civ.*, 2005, II, pp. 4 e ss.; E. CAMILLERI, *Garanzia per vizi ed impegno del venditore alla riparazione del bene. Note critiche a margine di Cass., Sez. Un., 13294/2005*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, p. 500; G. CAPILLI, *La vendita di beni di consumo. Garanzie e rimedi*, Milano, 2007, p. 42; Ead., *Le garanzie nella vendita di beni di consumo*, in G. ALPA (a cura di), *I diritti dei consumatori*, II, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da G. AJANI e G.A. BENACCHIO, III, Torino, 2009, p. 525; R. FADDA, *La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita (dal codice civile al codice del consumo)*, Napoli, 2007, pp. 191 e ss. e p. 291; E.M. LOMBARDI, *Garanzia e responsabilità nella vendita dei beni di consumo*, Milano, 2010, pp. 76 e ss., pp. 106-109, p. 205, pp. 337 e ss. e p. 499. Ma, per una puntuale indicazione delle ragioni che avrebbero dovuto indurre a rigettare tale qualificazione già in quel momento, cfr. anche F. ADDIS, *Tradizione e innovazione nella vendita di beni di consumo: unità e frammentazione nel sistema delle garanzie*, in F. ADDIS (a cura di), *Aspetti della vendita dei beni di consumo*, Milano, 2003, pp. 3 e ss.; in *Giust. civ.*, 2004, II, pp. 323 e ss.; e in *A l'Europe du troisième millénaire. Studi in onore di Giuseppe Gandolfi*, IV, Milano, 2009, p. 1907 e ss.; Id., *La fornitura di beni di consumo: «sottotipo» della vendita?*, in *Obbl. e contr.*, 2006, pp. 584 e ss.; Id., in G. VETTORI (a cura di), *Codice del consumo, Commentario*, Padova, 2007, pp. 863 e ss.

(4) Perplesità verso questi tentativi aveva già mostrato, prima della riforma del 2021, A. VENTURELLI, *Il diritto concorrente*, in G. VETTORI (a cura di), *Contratto e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore*, II, Padova, 2013, pp. 1381 e ss.

135viciester, comma 1, c. cons., si accompagna – stante l'armonizzazione massima assicurata dalle direttive del 2019 – al superamento del principio ermeneutico di «maggiore tutela del consumatore» che, nella disciplina previgente, aveva indotto numerosi interpreti a prospettare esiti applicativi diretti a riconoscere al consumatore un'ampia facoltà di scelta nella reazione al difetto di conformità (5).

Stante l'impossibilità di richiamare «altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela» (artt. 135septies, comma 2 e 135viciester, comma 2, c. cons.), l'interprete deve dunque cercare soluzioni ermeneutiche che, rispettando il livello complessivo di protezione assicurato dalle norme in esame, riescano utilmente a richiamare più ampi orizzonti sistematici, valorizzando le mutate caratteristiche del mercato europeo e tenendo conto del ruolo sempre più predominante in esso giocato dalla preservazione degli interessi delle future generazioni correlata al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità (6).

Ne deriva una rilettura critica degli orientamenti giurisprudenziali finora affermatasi in materia. Le decisioni rese dal 2002 ad oggi, pur essendo numericamente non elevate e soffrendo un non marginale condizionamento dai mutamenti legislativi che hanno riguardato la disciplina in esame, appaiono comunque sufficienti per essere sottoposte ad una più attenta disamina, dalle quali trarre indicazioni utili alla ricostruzione dei connotati del difetto di conformità e dei limiti di esperibilità dell'apparato rimediale correlato al suo accertamento.

(5) Cfr. F. BERTELLI, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771/UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, pp. 953 e ss.; F. ADDIS, *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771*, in questa *Rivista*, 2020, p. 25; A. BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, Padova, 2020, pp. 351 e ss.; S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della dir. UE 2019/771*, in *Giur. it.*, 2020, pp. 217 e ss.; G. DE CRISTOFARO, *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari B-TO-C: l'attuazione della dir. UE 2019/771*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, pp. 237 e ss.; Id., *Il recepimento della direttiva 2019/771/UE nel diritto italiano. Le opzioni fondamentali del legislatore nazionale. I limiti «soggettivi» ed «oggettivi» posti all'ambito di operatività della nuova disciplina*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, Torino, 2022, p. 12; G. AFFERNI, *La responsabilità del venditore per i difetti materiali del bene*, Napoli, 2022, pp. 256 e ss.; A. MANIACI, *I rapporti fra autonomia privata e disciplina italiana della vendita di beni di consumo dopo il recepimento della direttiva n. 2019/771*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, pp. 237 e ss.; A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del D.Lgs. 170/2021)*, *ivi*, p. 487; S. DI LUCIA, *La gerarchia rimediale nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali fra conservazione del vincolo e rafforzamento delle tutele del consumatore*, in *Rass. dir. civ.*, 2023, p. 1254.

(6) Avverte, sul punto, N. IRTI, *Sul potere planetario dell'insostenibile*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 1038: «ogni meditato discorso sulla sostenibilità, che non voglia scadere a divulgazione o stanco lamento sui nostri tempi, ha bisogno di almeno due concetti: dimensione e misura: dove il primo indica l'ambito spaziale, in cui operano talune imprese o altre fonti di pericolo; e il secondo esprime la calcolata mediazione tra esigenze e pretese contraddittorie. Nel concorso di tali criteri si determinano le singole sfere di sostenibilità e si elabora la sua mappa complessiva: appunto, la geografia economico-sociale della sostenibilità».

2. La verifica della conformità al contratto

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, c. cons., «il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'art. 61».

L'attuale formulazione della norma chiarisce dunque che la responsabilità in esame sorge esclusivamente quando il consumatore abbia preso in consegna il bene non conforme. Se, in ragione del difetto, ha invece rifiutato l'offerta, il professionista sarà assoggettato all'apparato rimediale previsto per la mancata consegna dall'art. 61 c. cons. (7).

La definizione di *difetto di conformità* presuppone, in primo luogo, l'individuazione dei requisiti che un bene deve possedere per poter essere qualificato conforme al contratto (8).

Solo attraverso tale previa determinazione è possibile, ragionando *a contrario*, delineare le ipotesi in cui la conformità difetti.

I requisiti di conformità elencati dai primi due commi dell'art. 129 c. cons. forniscono un elenco esemplificativo ma dettagliato, che, nella formulazione attualmente in vigore, distingue tra requisiti oggettivi – inerenti alle caratteristiche che il bene deve possedere per sua natura – e requisiti soggettivi, pattizamente concordati. Sotto il profilo oggettivo, un bene è conforme se risponde alla destinazione d'uso tipica dei beni dello stesso tipo ed è fornito nella quantità e con le qualità normalmente presenti in beni analoghi (9).

Sotto il profilo soggettivo, invece, la conformità ricorre quando il bene corrisponde al tipo pattuito, è consegnato nella quantità e con le qualità convenute, è corredato degli accessori oggetto di specifica pattuizione e, in genere, corrisponde alle indicazioni offerte dall'art. 129, commi 2 e 3, c. cons. (10).

Per quel che riguarda i beni digitali, l'art. 130, comma 2, c. cons., richiede altresì che il venditore informi il consumatore degli aggiornamenti disponibili e fornisca quelli necessari al fine di mantenere la conformità (11).

(7) Trova dunque ora riscontro normativo la soluzione già teorizzata, prima della riforma del 2021, da F. ADDIS, *La consegna nel codice del consumo riformato*, in *Contr.*, 2016, pp. 500 e ss.; e in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA (a cura di), *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, I, Napoli, 2017, pp. 1 e ss.

(8) Una puntuale sintesi sul punto è offerta da A. LUMINOSO, *La vendita*, II ed., in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2022, pp. 593 e ss.

(9) Cfr. Trib. Lecco, sez. II, 4 marzo 2010, in *Dejure*, che ha ravvisato il difetto di conformità nella mancanza della qualità della perfetta impermeabilità di un camper, trattandosi di una qualità normalmente attesa, considerando l'uso cui tale bene è destinato.

(10) Per una più ampia valutazione dell'incidenza che su tali caratteristiche assumono le dichiarazioni del professionista, cfr. F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, Torino, 2022, spec. pp. 187 e ss.

(11) Cfr. G. PERFETTI, *Beni con elementi digitali e aggiornamenti nella novellata disciplina dei contratti di vendita B2C*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare*

Parimenti, rispetto alla fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali, l'art. 135decies, comma 3, lett. d), c. cons., classifica la messa a disposizione degli aggiornamenti come requisito soggettivo di conformità.

Come osservato da attenta dottrina (12), per le categorie dei beni e dei servizi digitali, il riferimento non è più ad una conformità «statica», «istantanea», da valutarsi rispetto al momento della consegna, come classicamente la si intende rispetto ai beni privi di elementi digitali (13).

Si è di fronte, al contrario, ad un concetto di conformità «dinamica», che deve permanere nel corso del rapporto, e che sia tale da garantire un servizio adeguato a soddisfare l'interesse del consumatore nel tempo (14).

Si delinea, in altri termini, un parziale superamento di una concezione esclusivamente relazionale di conformità – come staticamente riferibile alla corrispondenza ai parametri quantitativi e qualitativi determinati *ex lege* o indicati nel contratto – a favore di una valutazione di adeguatezza che si prolunga nel tempo finché permane un ragionevole interesse del consumatore all'ottenimento dal bene di utilità che non necessariamente appaiono come istantaneamente accertabili.

Significativa importanza deve, sul punto, attribuirsi al fatto che si considera altresì non conforme il bene che, ai sensi dell'art. 131 c. cons., sia stato mal installato (15), laddove l'errata installazione derivi da un'operazione svolta dal venditore che sia a ciò contrattualmente obbligato (16), ovvero sia effettuata dal consuma-

nel codice del consumo, cit., pp. 259 e ss.; G. CAPILLI, *Le modifiche e l'aggiornamento del contenuto digitale e dei servizi digitali nella disciplina di attuazione delle direttive (UE) 770 e 771/2019*, cit., pp. 133 e ss.

(12) Il riferimento è a V. PESCATORE, *Conformità e rimedi nella fornitura dei servizi digitali*, testo dattiloscritto della relazione svolta in occasione del convegno “*La disciplina di parte generale dei contratti per l'impresa*” svoltosi presso l'Università Statale di Milano e presso l'Università di Brescia in date 23 e 24 ottobre 2025. Testo disponibile per gentile concessione dell'autore.

(13) Cfr. F. ADDIS, *Potere di disposizione e regole di circolazione dei beni*, in *Obbl. contr.*, 2011, pp. 246 e ss., spec. 250 e ss., il quale dà conto delle ricadute sistematiche di questo rilievo in ordine all'incidenza del principio traslativo del consenso nella regolamentazione degli effetti della fornitura di beni di consumo.

(14) Insiste sul punto M. D'ONOFRIO, *Obsolescenza programmata: qualificazione giuridica e rimedi alla luce della direttiva 2019/771/UE e del diritto interno*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, pp. 516 e ss.; Ead., *Il difetto di durabilità del bene*, Napoli, 2023, pp. 19 e ss.

(15) Ritengono che il concetto di installazione sia idoneo a ricomprendere anche quello di assemblaggio A. ZACCARIA e G. DE CRISTOFARO, *La vendita dei beni di consumo*, Padova, 2002, p. 42, i quali precisano che la disposizione in esame sia stata da sempre, fin dalla fase di elaborazione del precedente testo comunitario, contrassegnata come «clausola IKEA». Cfr. anche A. VENTURELLI, *I rimedi a favore dell'acquirente per la difettosa installazione di un bene di consumo*, in *Obbl. contr.*, 2006, pp. 1006 e ss.

(16) Cfr. Trib. Taranto, sez. I, 11 agosto 2016, n. 2501, in *Dejure*, che ha riconosciuto il difetto di conformità derivante dall'errata installazione di un impianto fotovoltaico eseguita dalla venditrice, rientrando tale operazione tra le prestazioni oggetto del contratto di vendita.

tore ma risulti scorretta a causa di istruzioni incomplete o inadeguate fornite dal venditore (17). Sul punto è opportuno rilevare che, esattamente come affermato poc'anzi rispetto alla disciplina degli aggiornamenti, anche nel caso in cui il contratto indichi, tra le obbligazioni a carico del venditore, quella di installazione del bene (18), il concetto di conformità accolto assume carattere dinamico. L'obbligazione di montaggio, infatti, integrerà la causa della vendita, allontanando il paradigma contrattuale da quello classico del contratto di scambio caratterizzato, in via prevalente o esclusiva, dall'effetto traslativo e dando vita ad un contratto misto, rispetto al quale il bene si considererà effettivamente consegnato soltanto al termine dell'installazione: momento a decorrere dal quale risulterà altresì possibile al consumatore utilizzare il bene e, eventualmente, rilevarne la non conformità al contratto (19).

Rimane aperta la questione, già oggetto di attenzione dottrinale nel vigore della disciplina precedente (20), inerente all'estensione applicativa della norma. Ci si chiede, cioè, se la responsabilità del venditore possa ravvisarsi anche laddove le omissioni o le imprecisioni delle istruzioni di montaggio e d'uso fornite siano state causa di un erroneo utilizzo del bene da parte del consumatore nel biennio successivo alla consegna. Pur non essendovi stato un auspicato chiarimento sul punto ad opera della nuova normativa, la dottrina più recente (21) ritiene che nulla osti ad un'interpretazione estensiva della norma che includa anche tale ipotesi.

Proseguendo nell'analisi dei requisiti soggettivi, un particolare rilievo è attribuito alle dichiarazioni pubbliche rese dal venditore o da soggetti che agiscono per suo conto, in quanto idonee a fondare l'affidamento del consumatore sulla conformità del bene al contratto (22). L'art. 129, comma 3, lett. d), c. cons. stabilisce

(17) Cfr. M. GIROLAMI, *La conformità del bene al contratto di vendita: criteri «soggettivi» e criteri «oggettivi»*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., p. 91, secondo cui, in questo caso, la responsabilità del venditore sussiste solo laddove le istruzioni fornite siano talmente incomplete o imprecise da non consentire, ad un soggetto in possesso di uno standard tecnico medio, di eseguirla correttamente.

(18) Tale obbligazione, si afferma, deve essere espressamente pattuita dalle parti nel contratto, non potendosi diversamente ritenere implicita, neanche facendo ricorso alla clausola generale di buona fede. Sul punto v. M. GIROLAMI, *op. cit.*, p. 90; G. DE CRISTOFARO, *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari B-TO-C: l'attuazione della dir. UE 2019/771*, cit., pp. 223-224.

(19) Cfr. M. GIROLAMI, *op. cit.*, pp. 88-90.

(20) Cfr. A. ZACCARIA e G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, pp. 42 e ss.

(21) Cfr. F. PIRAINO, *La violazione della vendita di beni al consumatore per difetto di conformità: i presupposti della c.d. responsabilità del venditore e la distribuzione degli oneri probatori*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., p. 136; M. GIROLAMI, *op. cit.*, p. 91; G. DE CRISTOFARO, *op. ult. cit.*, p. 224.

(22) Le ragioni sistematiche che inducono ad attribuire contorni di vincolatività a tali dichiarazioni e a ricondurle entro l'area di operatività delle promesse sono indicate da F. BERTELLI, «*Dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore*», *conformità oggettiva ed economia circolare*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*,

infatti che un bene è soggettivamente conforme al contratto quando presenta le qualità e le caratteristiche che il consumatore può legittimamente attendersi, avuto riguardo non solo alla natura del bene, ma anche alle dichiarazioni pubbliche del venditore. Ne consegue che, qualora il bene risulti difforme rispetto a quanto pubblicizzato – ad esempio perché qualitativamente diverso – si configura un difetto di conformità (23).

La giurisprudenza ha precisato che il principio trova applicazione anche nel caso in cui le informazioni pubblicitarie rese dal venditore non abbiano valore

cit., pp. 219 e ss.; Ead., *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, cit., spec. pp. 195 e ss.

(23) Cfr. Trib. Palermo, 17 novembre 2015, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, pp. 707 e ss., con nota di E. CAMILLERI, *Qualità pubblicizzate e affidamento del consumatore: spunti per il caso Dieselgate?*: nel caso di specie il giudice ha accordato al consumatore il rimedio della sostituzione del bene, ravvisando la difettosità nella mancata corrispondenza tra le qualità reali del bene e la descrizione fattane nel messaggio pubblicitario. L'autoveicolo oggetto della controversia, infatti, era stato descritto come in grado di «affrontare ogni avventura e ogni viaggio con passione e raggiungere destinazioni che gli altri possono solo sognare», garantendo «le migliori performance su ogni terreno», salvo poi presentare, fin da subito, malfunzionamenti multipli e reiterati. La sussistenza di uno scarto tra qualità pubblicizzate mediante dichiarazioni e qualità effettive del bene si pone altresì al centro dello scandalo *Dieselgate*, originata dalla scoperta dell'installazione, su un numero elevato di autoveicoli, di dispositivi manipolativi dei dati delle emissioni in sede di omologazione. Ciò ha comportato, inevitabilmente, un'incongruenza tra la quantità di emissioni che erano state indicate al momento della pubblicizzazione dell'auto e la quantità di emissioni effettiva, con conseguente incidenza sulle qualità promesse e, dunque, sulle legittime aspettative del consumatore circa la conformità del bene. Ma, in quest'ultimo caso, l'attenzione si è concentrata essenzialmente sul rimedio risarcitorio e sulla sua quantificazione, avuto anche riguardo al richiamo della normativa dedicata alle pratiche commerciali scorrette: cfr. E. RAJNERI, *Illeciti lucrativi, efficacia dissuasiva dei rimedi e responsabilità sociale d'impresa. Riflessioni a margine del «dieselgate»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, pp. 397 e ss.; I. GARACI, *Il «Dieselgate». Riflessioni sul «private e public enforcement» nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, pp. 61 e ss.; G.F. SIMONINI, *Verso una concezione oggettiva (e tecnica) del difetto di conformità dei beni di consumo*, in *Danno e resp.*, 2022, pp. 64 e ss.; F. BERTELLI, *Profili civilistici del Dieselgate». Questioni risolte e tensioni irrisolte tra mercato e sostenibilità*, Napoli, 2021, pp. 5 e ss.; EAD., *Dealing with the Dieselgate Scandal in the US and EU*, in *It. L. Journal*, 2021, pp. 619 e ss.; Corte giust. UE, 17 dicembre 2020, in *Dir. com.*, 2020, pp. 567 e ss., con nota di G.F. SIMONINI, *La Corte di giustizia analizza i dispositivi delle emissioni degli autoveicoli alla luce di una interpretazione molto restrittiva offrendo nuove prospettive di lettura del c.d. scandalo «Dieselgate»*; Trib. Venezia, 7 luglio 2021, in *Danno e resp.*, 2022, pp. 243 e ss., con nota di P. SANTORO, *Dieselgate italiano: (e)mission impossible*; Corte giust. UE, 14 luglio 2022, in *Giur. it.*, 2023, pp. 1012 e ss., con nota di E. TUCCARI, *La CGUE ritorna sul «dieselgate» e disegna una disciplina sempre più «sostenibile» del settore «automotive»*; e in *Riv. dir. civ.*, 2023, pp. 166 e ss., con nota di S. VANINI, *Violazione di norme pubblicistiche di tutela ambientale da parte del produttore e difetto di conformità al contratto del bene consegnato al consumatore: la Corte di Giustizia UE e il caso «Dieselgate»*; App. Venezia, 16 novembre 2023, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, pp. 25 e ss., con nota di B. DE SANTIS, *La scomparsa del danno patrimoniale nel «dieselgate». La Corte d'appello di Venezia e l'esito infelice della «class action» italiana*; e in *Resp. civ. prev.*, 2024, pp. 901 e ss., con nota di F. MOLINARO, *Il secondo atto della saga «Dieselgate»: il «vorrei ma non posso» della Corte d'appello di Venezia*.

contrattuale. Ciò in quanto la disciplina consumeristica attribuisce loro un ruolo determinante nella valutazione della conformità del bene, a prescindere dall'inclusione nel regolamento contrattuale (24).

Esse, a ben vedere, non concorrono a costituire la *promissio* negoziale, non si incorporano cioè nel contratto *per relationem*, ma si sostanziano in un'autonoma fonte esterna, integrativa, di base legale, che, assieme alla dichiarazione negoziale, definisce il contenuto dell'obbligazione del debitore (25).

Nonostante, inoltre, la direttiva non fornisca una nozione specifica e dettagliata di dichiarazioni pubbliche, deve ritenersi che con tale concetto si voglia fare riferimento tanto alle dichiarazioni in senso proprio, quanto a qualsiasi condotta che sia idonea a fornire indicazioni circa un determinato bene, purché il messaggio sia rivolto alla generalità degli acquirenti ed abbia ad oggetto specifiche caratteristiche del prodotto (26).

Svolgendo una riflessione generale sui requisiti soggettivi di conformità, la giurisprudenza ha poi precisato che il difetto di conformità deve ritenersi sussistente ogniqualvolta il bene non presenti *anche solo una* delle qualità, caratteristiche o condizioni pattuite dalle parti nel contratto, indipendentemente dalla gravità o dall'entità dell'inadempimento, nonché da qualsiasi profilo soggettivo relativo alla condotta del venditore (27).

Il professionista si sottrae alla responsabilità nel solo caso previsto dall'art. 130, comma 4, c. cons., cioè laddove il consumatore, prima della conclusione del contratto, sia stato debitamente informato della mancanza di uno dei requisiti *oggettivi* ed abbia espressamente accettato la presenza del difetto con atto separato. Sul punto, prevale dunque l'autonomia negoziale dei contraenti, che possono anche derogare *in pejus* rispetto al livello qualitativo *standard* richiesto dalla normativa, purché ciò sia frutto di una scelta ponderata e condivisa (28). La disposizione

(24) Trib. Bergamo, 19 ottobre 2023, n. 2144, in *Dejure*, che ha evidenziato un difetto di conformità dell'immobile compravenduto nel fatto che i venditori lo avevano pubblicizzato, mediante apposita *brochure*, come dotato di vista sui colli di Bergamo e sulla Città Alta, qualità in realtà inesistente a causa della costruzione di un complesso immobiliare realizzato dagli stessi venditori.

(25) Cfr. M. GIROLAMI, *op. cit.*, pp. 85 e 86, la quale nota come, solo adottando questa prospettiva si può «giustificare la rilevanza delle dichiarazioni provenienti da terzi al pari di quelle attribuibili direttamente al venditore». Cfr. anche meno recentemente Ead., *I criteri di conformità al contratto fra promissio negoziale e determinazione legislativa nel sistema dell'art. 129 del codice del consumo*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, pp. 275 e ss.

(26) Cfr. A. ZACCARIA e G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 50; M. GIROLAMI, *La conformità del bene al contratto di vendita*, cit., p. 86.

(27) Cfr. Trib. Cosenza, sez. I, 11 settembre 2023, n. 1438, in *Onelegale*, ove si rileva la difettosità di un misuratore della frequenza cardiaca che, solo pochi giorni dopo l'acquisto, restituiva dati di misurazione notevolmente falsati; Trib. Roma, 10 settembre 2012, n. 16932, *ivi*, che riconosce la difettosità di un'autovettura usata la quale, sin dal momento dell'acquisto, aveva imposto all'acquirente numerosi ricoveri in officina ed onerosi interventi di riparazione.

(28) Cfr. M. GIROLAMI, *op. ult. cit.*, pp. 78 e ss.; A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 598.

acquista un particolare rilievo in un'ottica di innalzamento della tutela del consumatore, poiché, ai fini dell'esclusione della responsabilità del venditore, non si accontenta della conoscenza del difetto ma esige altresì un ulteriore e più rigoroso requisito formale.

Netta, sul punto, è la differenza con quanto previsto dall'art. 1491 c.c., che esclude la garanzia nel caso in cui il compratore sia a conoscenza dei vizi della cosa al momento della conclusione del contratto, o gli stessi siano facilmente riconoscibili. La norma, dunque, non solo non accorda all'acquirente un livello di tutela pari a quello riconosciuto al consumatore dall'art. 130, comma 4, c. cons., ma gli addossa altresì un onere di diligenza nel momento in cui compie l'acquisto, negandogli il ricorso ai rimedi anche laddove, operando uno sforzo di diligenza minimo, avrebbe saputo facilmente riconoscere il vizio del bene acquistato (29).

3. La responsabilità del professionista per difetto di conformità

Scarso riscontro giurisprudenziale ha avuto l'ormai ventennale *querelle* dottrinale, che vede contrapposti coloro i quali ritengono che il professionista risponda a titolo di inadempimento dell'obbligazione di consegnare beni conformi al contratto (30) e chi, invece, ritiene che il discostamento della normativa in esame dal modello codicistico sia in realtà marginale e si debba più correttamente continuare a parlare di garanzia pura per definire i contorni dell'impegno assunto dal debitore (31).

(29) Sulla necessità di ricostruire in termini oggettivi il vizio «facilmente riconoscibile» cfr. C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, II ed., in *Tratt. dir. civ. Vassalli*, VII, 1, Torino, 1993, pp. 816 e ss.; A. LUMINOSO, *op. ult. cit.*, pp. 525 e ss.; per la tesi soggettiva si veda invece D. RUBINO, *La compravendita*, II ed., in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, XXIII, Milano, 1971, p. 785. Secondo Cass. 6 febbraio 2020, n. 2756, in *Onelegale*, è necessario richiamare il principio di autoresponsabilità al fine di concludere che «tale principio non presuppone, in capo al compratore, una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio».

(30) Cfr. G. AFFERNI, *op. cit.*, pp. 231 e ss.; A. DI MAJO, *Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, pp. 13 e ss.; A. LUMINOSO, *Profili applicativi*, in M. BIN ed A. LUMINOSO (a cura di), *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. Galgano*, XXXI, Padova, 2003, pp. 453 e ss.; ID., *La vendita*, cit., pp. 616 e ss.; F. RICCI, *Commento all'art. 1519sexies*, in S. PATTI (a cura di), *Commentario sulla vendita di beni di consumo*, cit., pp. 334 e ss.; A. VENTURELLI, *Il diritto applicabile nel risarcimento del danno da difetto di conformità*, in *Obbl. contr.*, 2010, p. 775.

(31) Cfr. C. CASTRONOVO, *Il diritto di regresso del venditore finale nella tutela del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, pp. 978 e ss.; A. NICOLUSSI, *Difetto di conformità e garanzie in forma specifica*, in R. ALESSI (a cura di), *La vendita di beni di consumo*, cit., pp. 78 e ss.; ID., *Diritto europeo della vendita di beni di consumo e categorie dogmatiche*, in *Eur. dir. priv.*, 2003, pp. 530 e ss.; F. PIRAINO, *op. cit.*, pp. 141 e ss.

Nell'unica sentenza che accenna alla questione, si legge che il professionista risponde in ragione di una «obbligazione derivante direttamente dal contratto» (32). Questo rilievo, pur rafforzando l'idea secondo cui il difetto di conformità concorrerebbe alla valutazione di inesattezza dell'adempimento offerto dal debitore, poco o nulla è in grado di dire in ordine alle specifiche caratteristiche della prestazione dovuta dal professionista.

Appare però evidente che la prestazione assunta dal professionista presenta un carattere complesso ed è ben diversa da quella relativa alla consegna del bene «nello stato in cui si trovava al momento della vendita» richiamata dall'art. 1477, comma 1, c.c. (33).

In ambito consumeristico, l'obbligazione del venditore non si esaurisce nella mera consegna del bene oggetto del contratto, ma include il rischio del danneggiamento per tutto il lasso temporale intercorrente tra il momento del perfezionamento e quello della consegna, nonché l'assunzione dell'impegno della prolungata corrispondenza del bene consegnato alle caratteristiche ragionevolmente pretese dal consumatore indipendentemente dal momento in cui si realizza l'effetto traslativo (34).

Non si tratta solo di osservare che, nel modello di contratto di scambio disegnato dal legislatore comunitario, si riconosce centralità alla consegna piuttosto che al trasferimento del diritto (35).

Occorre precisare che l'obbligazione di consegna conforme in ambito consumeristico non rappresenta semplicemente un *quid pluris* rispetto a quella codicistica, ma è piuttosto un'obbligazione distinta, per estensione e contenuto, dalla quale deriva, in via logica, anche una diversità nei rimedi previsti dall'ordinamento (36).

Includendo la valutazione di conformità, l'obbligazione di consegna è esattamente adempiuta solo quando il professionista riesce a farsi carico dei rischi e dei difetti a lui non imputabili, anche se derivanti da caso fortuito o fatto del terzo.

(32) Così Trib. Roma, 10 settembre 2012, n. 16932, cit.

(33) Cfr. A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., pp. 617 e ss.

(34) Cfr. A. LUMINOSO, *op. ult. cit.*, p. 618, il quale richiama la posizione di D. RUBINO, *op. cit.*, p. 496; S. PAGLIANTINI, *Il codice del consumo riformato tra equivoci e concettualismi (variazioni sul passaggio del rischio ed a margine dell'art. 66ter)*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 793, il quale richiama l'art. 63 c. cons., il quale prevede che, nei contratti che pongono in capo al venditore l'obbligo di provvedere alla spedizione, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, non imputabile al venditore, rimane comunque a suo carico fino al momento in cui il consumatore «entra materialmente in possesso dei beni»; M. MAGLIULO, *Garanzia per vizi, inesatto adempimento ed onere della prova: l'intervento delle sezioni unite e la rilettura del principio di vicinanza alla fonte di prova*, in *Foro it.*, 2019, I, cc. 2737 e ss. a stessa logica è propria dell'art. 63 c. cons.

(35) Cfr. F. AZZARRI, *Obbligazione di consegna, passaggio del rischio e trasferimento della proprietà nelle vendite B-TO-C: il coordinamento delle nuove regole con le norme di attuazione della direttiva 2011/83/UE*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice di consumo*, cit., pp. 202 e ss.

(36) Cfr. A. LUMINOSO, *op. ult. cit.*, pp. 606 e ss.

In altre parole, ciò che rileva è l'oggettiva inesattezza della prestazione del venditore, prescindendo dall'imputabilità o meno della stessa (37).

In questa prospettiva, i riscontri giurisprudenziali appaiono univocamente diretti a confermare la natura oggettiva della responsabilità.

La Corte di Cassazione (38) ha in particolare affermato che, per dimostrare la responsabilità, il consumatore può limitarsi a rilevare l'esistenza del difetto di conformità, senza necessità di provare né la causa né l'imputabilità al venditore. In modo sostanzialmente conforme si è espressa anche la giurisprudenza di merito (39), favorevole a concludere che i rimedi riconosciuti al consumatore trovano applicazione qualunque sia la causa del difetto, in forza del solo fatto oggettivo della sua esistenza. Ne consegue che la responsabilità del venditore prescinde da ogni profilo soggettivo della sua condotta, essendo egli tenuto a rispondere anche in assenza di colpa.

Si delinea a tal stregua una responsabilità oggettiva *sui generis*, che incide sulle caratteristiche della prova liberatoria, specie quando relativa al caso fortuito.

Il professionista, infatti, non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di dimostrare che il mancato adempimento è causalmente imputabile al fortuito – come accade nel modello generale regolato dall'art. 1218 c.c. – ma deve, più esattamente, dar conto del fatto che il difetto sia imputabile a causa a lui estranea operante dopo la consegna del bene, posto che ogni accadimento anteriore a questo momento – indipendentemente da una riferibilità diretta alla sua condotta – rientra comunque nel rischio da lui assunto. Questo irrigidimento del suo regime di responsabilità risponde a un chiaro intento del legislatore: assicurare al consumatore un livello di protezione più elevato, in coerenza con la *ratio* stessa della disciplina in esame.

4. L'onere della prova

Quanto appena osservato, tuttavia, si riflette sulle regole distributive dell'onere della prova e induce a chiedersi se le considerazioni sul punto svolte in ordine alla

(37) Cfr. G. DE CRISTOFARO, *La vendita di beni di consumo*, in E. GABRIELLI ed E. MINERVINI (a cura di), *I contratti dei consumatori*, in *Tratt. contratti Rescigno-Gabrielli*, Torino, 2005, pp. 1051 e ss.; L. FOLLIERI, *Commento all'art. 130*, in G. VETTORI (a cura di), *Codice del consumo. Commentario*, cit., pp. 939 e ss.; A. LUMINOSO, *op. ult. cit.*, pp. 618 e ss.

(38) Cfr. Cass. 7 febbraio 2022, n. 3695, in *Onelegale*, ove si concede al consumatore il rimedio della risoluzione del contratto di vendita avente ad oggetto un'autovettura, giustificata dalla presenza di vizi che la rendevano non idonea all'uso cui era destinata.

(39) Cfr. Trib. Roma, 10 settembre 2012, n. 16932, cit. Ma, secondo Trib. Reggio Emilia, 24 aprile 2020, n. 492, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità del professionista, il consumatore è chiamato, in un caso in cui il difetto di conformità consisteva nel malfunzionamento di un'autovettura usata, a dimostrare la causa del difetto, l'individuazione del soggetto che abbia ommesso di intervenire determinando la difformità, le modalità attraverso le quali la natura difettosa avrebbe potuto essere rilevata e, infine, da chi essa sia stata eventualmente taciuta.

responsabilità *ex art.* 1218 c.c. operino anche in ambito consumeristico senza specifici adattamenti o temperamenti.

A seguito del noto intervento chiarificatore del 2001 (40), il creditore può limitarsi ad *allegare* il difetto quale causa dell'inesatto adempimento. Grava invece sulla controparte l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto. Il rispetto del principio di vicinanza della prova, per il quale l'onere deve gravare su chi, in concreto, si trova nella posizione migliore per fornire la prova dovrebbe, tuttavia, condurre a una diversa conclusione (41).

Poiché, infatti, è il consumatore a trovarsi nel possesso del bene nel momento in cui si presenta il difetto lamentato, è maggiormente coerente con il sistema affermare che spetta al creditore dimostrare di aver ricevuto una prestazione inesatta, e non al debitore provare il contrario.

Questa considerazione è stata recepita dalla Suprema Corte che, a Sezioni Unite nel 2019 (42), ha mutato orientamento, chiarendo che l'onere di provare i vizi della cosa acquistata incombe sull'acquirente nei contratti di vendita soggetti al

(40) Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Corr. giur.*, 2001, pp. 1565 e ss., con nota di V. MARICONDA, *Inadempimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro*; in *Contr.*, 2002, pp. 113 e ss., con nota di U. CARNEVALI, *Inadempimento e onere della prova*; in *Giust. civ.*, 2002, I, pp. 1934 e ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, pp. 349 e ss., con nota di M. MEOLI, *Risoluzione per inadempimento e onere della prova*; in *Foro it.*, 2002, I, cc. 769 e ss., con nota di P. LAGHEZZA, *Inadempimenti ed onere della prova: le sezioni unite e la difficile arte del rammento*; e in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 707 e ss., con nota di G. VILLA, *Onere della prova, inadempimento e criteri di razionalità economica*; cfr. pure M. TUOZZO, *Inadempimento ed onere della prova. Intervengono, finalmente, le Sezioni unite*, in *Contr. impr.*, 2002, pp. 547 e ss.; G. VISINTINI, *La Suprema Corte interviene a dirimere un contrasto tra massime (in materia di onere probatorio a carico del creditore vittima dell'inadempimento)*, *ivi*, pp. 903 e ss.; Ead., *Colpa contrattuale: un falso concetto?*, *ivi*, 2004, pp. 13 e ss.; e in *Studi in onore di Piero Schlesinger*, II, Milano, 2004, pp. 1701 e ss.; M. MAGGIOLO, *Inadempimento ed oneri probatori*, in *Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma? Le prospettive di una novellazione del Libro IV del codice civile nel momento storico attuale*, Atti del Convegno per il cinquantenario della Rivista di diritto civile, Padova, 2006, pp. 165 e ss.

(41) Cfr. M. FACCIOLO, *La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., p. 405, che supera, sul punto, la diversa conclusione di A. ZACCARIA e G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, pp. 142 e ss.; nonché S. PAGLIANTINI, *Redibitoria ed onere della prova nel canone delle s.u. 11748/2019: ritorniamo ad Ascarelli?*, in *Giusto proc. civ.*, 2020, p. 101 e ss.; M. PROTO, *Garanzia per vizi della cosa venduta: onere probatorio e diritto a un rimedio effettivo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, pp. 157 e ss.

(42) Cass., Sez. Un., 3 maggio 2019, n. 11748, in *Corr. giur.*, 2019, pp. 744 e ss., con nota di G. VILLA, *L'onere di provare il vizio della cosa venduta: un'occasione per una nuova meditazione sulla prova dell'inadempimento*. In senso conforme rispetto alle conclusioni delle Sezioni Unite v. T. DALLA MASSARA, *L'onere della prova dei vizi del bene venduto al vaglio delle Sezioni Unite: resistenza e resilienza del modello della garanzia*, in *Contr.*, 2019, pp. 378 e ss.; L. REGAZZONI, *Le Sezioni Unite confermano l'onere probatorio in materia di garanzia per vizi e la distinzione tra garanzia e obbligazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 1055 e ss.; *contra* F. PIRAINO, *La garanzia nella vendita: durata e fatti costitutivi delle azioni edilizie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2020, pp. 1134 e ss.

Codice civile e che la medesima regola trova applicazione nelle vendite consumeristiche. Le Sezioni Unite, dunque, hanno ritenuto di estendere il rinnovato regime probatorio, considerandolo adeguato anche alle ipotesi di vizi nella vendita consumeristica.

Diverse sono le argomentazioni che hanno condotto la Suprema Corte a giungere a siffatte conclusioni.

Per una ragione puramente logica, infatti, è necessario osservare come, una volta eseguita la consegna di un bene, non potrà più ritenersi sussistente alcun controllo del venditore sulle condizioni in cui il bene si trova. Egli non sarà, a quel punto, più in grado di fornire alcuna informazione circa lo stato delle cose e le circostanze di manifestazione del difetto, e non sarà parimenti in grado di sapere se il consumatore abbia fatto un uso corretto del prodotto o se, ad esempio, lo abbia conservato negligenemente.

Al contrario, il consumatore sarà certamente in possesso di tali informazioni. L'esigenza pratica di richiedere che sia egli a fornire la prova del difetto non dovrebbe dunque comportare, per lui, alcun costo aggiuntivo né alcun sacrificio apprezzabile.

A sostegno di questa conclusione milita anche un argomento di coerenza sistematica.

L'art. 135, comma 1, c. cons. dispone, infatti, che «salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data».

Tale presunzione ha carattere relativo poiché può essere superata dal venditore che fornisca la prova contraria e poiché, inoltre, non opera laddove incompatibile con la natura del bene o del difetto di conformità (43).

Il legislatore europeo muove, in questo caso, dall'idea secondo cui è più agevole per il venditore, piuttosto che per il consumatore, dimostrare la conformità del bene al contratto al momento della consegna, stante l'apparato di informazioni in ordine alle caratteristiche del prodotto di cui egli può più facilmente

(43) Cfr. M. FACCIOLO, *La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori (Dir. (UE) 2019/771): prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, pp. 272 e ss., il quale afferma che «si riscontra l'incompatibilità della presunzione con la natura del bene quando la cosa è sottoposta a breve scadenza o è facilmente deperibile, ma non necessariamente per il semplice fatto che si tratti di un bene usato [...] mentre l'incompatibilità con la natura del difetto ricorre quando quest'ultimo è tale da dover essere ragionevolmente ricondotto ad una causa esterna (quale, ad esempio, il comportamento del consumatore stesso o di un terzo) oppure si identifica con quei lievi deterioramenti che sono conseguenza inevitabile del normale utilizzo del bene». Con riferimento alla dir. 99/44/CE, cfr. G. DE CRISTOFARO, *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore. L'ordinamento italiano e la direttiva 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo*, Padova, 2000, p. 244; V. MARICONDA, «Conformità al contratto» dei beni di consumo e onere della prova, in *Corr. giur.*, 2002, pp. 1105 e ss.; F. RICCI, *op. cit.*, pp. 335 e ss.

disporre (44). La regola mira ad evitare che il consumatore corra il rischio di perdere la possibilità di esercitare i suoi diritti a causa della notevole difficoltà probatoria dell'esistenza del difetto al momento della consegna.

In ogni caso, il fatto che il legislatore abbia introdotto una regola che esonera il consumatore, per un certo periodo di tempo, dalla prova dell'esistenza del difetto al momento della consegna, fa comprendere come, superato il periodo di operatività della presunzione, torni ad operare la regola ordinaria, che deve dunque avere contenuto opposto a quello fissato dalla presunzione.

Quest'ultima, in altri termini, rappresenta un'eccezione alla regola, motivo per cui opera in modo limitato nel tempo e, decorsi i dodici mesi indicati dalla norma, sarà il consumatore a dover fornire la prova del difetto, come vuole la regola ordinaria correttamente individuata dalle Sezioni Unite del 2019.

Portando alle coerenti conseguenze quanto osservato finora, il regime probatorio può essere così delineato: nei primi dodici mesi il consumatore è dispensato dall'onere di provare che il difetto esistesse già al momento della consegna, restando tuttavia tenuto a dimostrarne l'esistenza al momento della richiesta del rimedio e il suo manifestarsi entro il termine biennale di responsabilità del venditore; decorso tale periodo, il consumatore dovrà invece provare anche che il difetto era presente al momento della consegna (45).

L'inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 135 c. cons. opera, dunque, soltanto dopo che il consumatore abbia fornito la prova degli elementi richiesti. Solo in tal caso, infatti, spetterà al venditore, per andare esente da responsabilità, dimostrare che al momento della consegna il bene fosse conforme al contratto.

(44) Cfr. R. FADDA, *Il contenuto della direttiva 1999/44/CE: una panoramica*, in *Contr. impr. Eur.*, 2000, p. 431; F. RICCI, *op. cit.*, p. 335; M. FACCIOLI, *op. ult. cit.*, pp. 273 e ss.; ID., *La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore*, cit., p. 405; S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della dir. UE 2019/771*, cit., pp. 223 e ss. Ma, in senso critico, G. DE CRISTOFARO, *op. ult. cit.*, pp. 245 e ss., secondo il quale «la regola così stabilita contrasta con il criterio di distribuzione dell'onere della prova tradizionalmente adottato dagli ordinamenti europei, i quali impongono all'acquirente la dimostrazione dell'esistenza del difetto nel momento del passaggio del rischio, muovendo dall'assunto che l'accettazione senza riserve della merce depone a favore dell'esattezza della prestazione, onde è giusto far gravare sul compratore l'onere della prova, una volta che il bene sia entrato nella sua sfera di controllo». L'autore, infatti, definisce la constatazione del legislatore europeo per la quale sia in genere più facile per il venditore dimostrare l'assenza del difetto al momento della consegna del bene, una «petizione di principio», e allo stesso tempo non condivide le valutazioni di chi sostiene che l'inversione dell'onere della prova alimenti il rischio che i consumatori «sommengano» i venditori di richieste pretestuose, poiché ritiene che le limitazioni che la stessa norma introduce potrebbero, se correttamente interpretate, condurre ad un «equo bilanciamento».

(45) Cfr. M. FACCIOLI, *La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori (Dir. (UE) 2019/771): prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini*, cit., p. 273; ID., *La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore*, cit., p. 404.

Sebbene tale ripartizione probatoria sembri senza dubbio essere la più coerente con il tenore dell'art. 135 c. cons., come confermato dalla giurisprudenza prevalente (46), non mancano interpretazioni divergenti, che attribuiscono alla presunzione il compito di lasciare al consumatore l'onere di allegazione, esonerandolo da qualsiasi prova, ivi compresa quella concernente l'esistenza del difetto al momento dell'avanzamento della pretesa rimediale (47).

Si ritiene che tale diversa lettura sia errata e vada censurata, poiché derivante da una non corretta interpretazione della presunzione, che confonde e sovrappone i due momenti, ben distinti, della consegna del bene e dell'avanzamento della pretesa (48). La presunzione, in definitiva, si riferisce solo al *momento* di

(46) Cfr. Trib. Cuneo, 30 settembre 2024, n. 678, in *Dejure*, ove il giudice ha ritenuto inapplicabile la presunzione, osservando che il consumatore, pur avendo dedotto l'incendio dell'autovettura verificatosi a pochi giorni dall'acquisto, non aveva assolto all'onere di provarlo; Trib. Roma, 6 marzo 2024, n. 4200, *ivi*, che ha considerato operante la presunzione rispetto al difetto di conformità di una vetrata andata in frantumi tre mesi dopo l'acquisto, difetto debitamente provato dal consumatore; Cass. 17 ottobre 2023, n. 28827, *ivi*, ove, verificatisi i malfunzionamenti dell'autovettura oggetto del contratto ben oltre il termine di 6 mesi dell'operatività della presunzione, si è correttamente addossata al consumatore la prova dell'esistenza del difetto già al momento della consegna; Cass. 7 febbraio 2022, n. 3695, in *Foro it.*, 2022, I, c. 1753, ove, al contrario, la Corte ha ritenuto sufficiente l'allegazione del difetto dell'autovettura al momento della consegna, posto che il malfunzionamento si verificava nel periodo di operatività della presunzione di preesistenza del difetto; Cass. 4 luglio 2022, n. 21084, in *Dejure*, nella quale si è ammessa la difettosità della vettura usata derivante da un guasto di natura elettrica, aggiungendo che la presunzione opera solo allorquando – come avvenuto nel caso di specie – il consumatore abbia provato l'esistenza del difetto; Cass. 15 settembre 2022, n. 27177, *ivi*, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per non aver la Corte d'Appello applicato il corretto principio di diritto secondo cui, decorsi i sei mesi di operatività della presunzione, incombe sul consumatore l'onere di provare l'esistenza del vizio alla consegna; Trib. Lamezia Terme, 13 gennaio 2021, n. 14, *ivi*, ove si richiede la prova dell'esistenza del difetto del veicolo al momento della consegna, essendosi il difetto presentato oltre sei mesi da tale data; Corte. giust. UE, 4 giugno 2015, C-497/13, *Faber*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, pp. 5 e ss., con nota di F.P. PATTI, *Tutela effettiva del consumatore nella vendita: il caso "Faber"*; Trib. Bari, 1° aprile 2009, n. 1191, in *Onelegale*, ove, in un caso di richiesta di sostituzione di un telefonino difettoso, si afferma l'operatività dei principi generali in materia probatoria, essendosi il vizio verificato oltre sei mesi dalla consegna.

(47) Cfr. App. Bologna, 23 gennaio 2024, n. 157, in *Onelegale*, ove, vertendo la controversia sul difetto di conformità di un'autovettura usata verificatosi entro sei mesi dalla consegna, si conclude per la sufficiente allegazione dell'esistenza del difetto ai fini dell'operatività della presunzione; Cass. 22 maggio 2024, n. 14332, *ivi*: pronuncia nella quale il difetto di conformità era riscontrato nella presenza di acqua e sporizia nel gasolio utilizzato per fare rifornimento e i giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile la presunzione a fronte della mera allegazione del vizio; Cass. 27 settembre 2021, n. 26158, *ivi*, che conclude per la sufficiente allegazione in un caso in cui si verificava la rottura del display del televisore appena sette giorni dopo l'acquisto; Cass. 30 giugno 2020, n. 13148, *ivi*, ove, al pari, si sostiene che allegare l'esistenza del difetto, in un caso di malfunzionamento di un veicolo verificatosi entro sei mesi dalla consegna, sia elemento sufficiente per far operare la presunzione.

(48) La distinzione tra i due momenti è chiaramente delineata da Corte giust. UE, 4 giugno 2015, C-497/13, cit. La Corte, infatti, si occupa dapprima del contenuto della denuncia del difetto, af-

manifestazione del difetto di conformità e non anche alla perdurante sussistenza dello stesso fino al momento in cui il consumatore decide di esercitare l'apparato rimediabile previsto dalla normativa in esame.

5. I rimedi

L'art. 135bis c. cons. si occupa poi dei rimedi concessi al consumatore.

La norma delinea un assetto organico di mezzi di reazione al difetto di conformità, conferendo al consumatore quattro rimedi disposti in ordine gerarchico.

Il consumatore, infatti, avrà diritto in via primaria al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione e, in via graduata, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

La graduazione gerarchica impone al consumatore di domandare dapprima uno dei due rimedi primari, consentendogli di scegliere liberamente tra essi, salvo che il rimedio prescelto non sia impossibile o imponga costi sproporzionati rispetto all'alternativo.

Qualora, poi, entrambi i rimedi manutentivi siano impossibili o risultino eccessivamente onerosi, il venditore può legittimamente rifiutare di procedere alla sostituzione o alla riparazione del bene e, di conseguenza, il consumatore può accedere ai rimedi caducatori.

Il consumatore potrà altresì richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo pagato laddove il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione benché esse fossero possibili, si manifesti un difetto di conformità nonostante il tentativo ripristinatorio già realizzato o, da ultimo, laddove il professionista «ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore».

L'individuazione dei connotati caratterizzanti il caso appena riportato è resa difficile dalla necessità di coordinare queste ipotesi con la regola dell'art. 135bis, comma 4, lett. c), c. cons., che consente al consumatore di accedere *direttamente* ai rimedi caducatori, in deroga all'ordine gerarchico, quando il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita (49).

fermando che in questa fase non si può esigere che il consumatore provi l'esistenza del difetto ma è sufficiente che egli lo allegghi, fornendo al venditore una serie di indicazioni. Successivamente, si occupa della diversa questione della ripartizione dell'onere probatorio in caso di difetto manifestatosi durante l'operatività della presunzione, chiarendo che spetta al consumatore dimostrare che il difetto sia effettivamente esistente al momento della richiesta di tutela.

(49) Non sembra, quindi, condivisibile, quanto affermato da A. LUMINOSO, *La vendita*, op. cit., pp. 631-632, il quale parla di ricorso "diretto" ai rimedi secondari con riferimento a tutte le ipotesi individuate dal comma 4 dell'art. 135bis c. cons.

In quest'ultima ipotesi, infatti, prevale un'esigenza sanzionatoria che mal si concilia con le caratteristiche della sostituzione, in sé capace di ripristinare la conformità indipendentemente dalla sua gravità. La *ratio* del ricorso immediato e diretto alla risoluzione o alla riduzione del prezzo sembra allora consistere nella volontà del legislatore comunitario di assecondare la frustrazione del consumatore (50). Egli, infatti, avendo ricevuto un bene gravemente difettoso può, in questo modo, interrompere ogni rapporto con il venditore, rispetto al quale non nutre più alcuna fiducia, senza trovarsi costretto a proseguire in un rapporto ormai irrimediabilmente compromesso.

Resta a tal stregua da capire se, fuori da questo caso, il consumatore possa accedere ai rimedi secondari solo dopo aver tentato l'esperimento di quelli primari. Il problema, in particolare, si pone per il caso in cui il professionista abbia anticipatamente manifestato l'intenzione di non ripristinare la conformità (51). Ferma restando la possibilità per il consumatore di accedere immediatamente ai rimedi secondari quando il difetto di conformità presenta i connotati di gravità descritti, in loro assenza si potrebbe ipotizzare che il consumatore sia comunque tenuto a chiedere la riparazione o la sostituzione, salvo poi agire per risoluzione del contratto o riduzione del prezzo a fronte dell'atteggiamento oppositivo reso dal professionista. In questa prospettiva, tale atteggiamento non potrebbe che essere successivo alla denuncia del difetto di conformità da parte del consumatore. Eventuali contestazioni anticipate, per quanto irragionevoli e infondate, non potrebbero esonerare il consumatore dall'onere di denunciare il difetto e di rispettare l'ordine gerarchico esaminato.

Gli artt. 135ter e 135quater c. cons. precisano, poi, i presupposti e le caratteristiche, rispettivamente, dei rimedi manutentivi e di quelli caducatori.

Tali rimedi – assieme al diritto al risarcimento del danno, ora espressamente ammesso dall'art. 135septies e di cui si dirà brevemente *infra* – costituiscono un numero chiuso, coerentemente con l'obiettivo di armonizzazione massima perseguito dal legislatore europeo del 2019 (52).

5.1 I rimedi ripristinatori della conformità: sostenibilità

Si è già evidenziato che l'art. 135bis c. cons. attribuisce al consumatore la facoltà di scegliere liberamente, ai fini del ripristino della conformità del bene, tra riparazione e sostituzione. La scelta è tendenzialmente libera, salvo che il rimedio

(50) Cfr. S. MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2020, p. 476.

(51) Per una più ampia valutazione delle caratteristiche dell'anticipata manifestazione dell'intenzione di non adempiere cfr. A. VENTURELLI, *Il rifiuto anticipato dell'adempimento*, Milano, 2013, spec. pp. 175 e ss.; T. PERTOT, *L'inadempimento anticipato. Dalla tutela manutentiva ai rimedi risolutivi*, Napoli, 2021, spec. pp. 154 e ss.

(52) Cfr. A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 631.

prescelto risulti impossibile o comporti, rispetto a quello concorrente, costi sproporzionati per il venditore. Tale valutazione è evidentemente rimessa al professionista, che potrà dunque, al ricorrere di tali condizioni, non ottemperare alla richiesta dell'acquirente ed accordare il rimedio alternativo.

Occorre notare che il legislatore non fornisce criteri per stabilire quando un rimedio possa considerarsi "impossibile". Parte della dottrina ha osservato come la sostituzione debba considerarsi tale laddove l'oggetto del contratto sia un bene infungibile, mentre la riparazione lo sarà quando non vi sia l'oggettiva possibilità di eliminare il difetto (53).

Rispetto alla valutazione della sproporzione dei costi, invece, la norma richiede di tener conto di tutte le circostanze del caso, tra le quali espressamente menziona il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità, l'entità del difetto e la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Valorizzando tali circostanze, in definitiva, dovrà essere scartato quel rimedio, prescelto dal consumatore, che comporti l'onere per il venditore di dover sostenere dei costi irragionevoli e non giustificabili (54).

Merita, sul punto, di essere richiamata un'interessante tesi giurisprudenziale, secondo la quale si potrebbe arrivare alla medesima conclusione anche laddove mancasse una norma, come quella in analisi, che sottrae al potere decisionale del consumatore la scelta tra i due rimedi ripristinatori in presenza di specifiche circostanze.

Si è sostenuto, infatti, che la stessa limitazione potrebbe desumersi dal principio generale della buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 c.c., nonché dall'obbligo, che il principio di solidarietà addossa al creditore, di fare quanto possibile, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, per consentire l'adempimento del debitore. Se, cioè, la facoltà di scelta del consumatore non fosse limitata espressamente dalla legge, la si potrebbe considerare limitata dai principi menzionati, che impongono una collaborazione tra le parti contrattuali ed una giusta valutazione, dunque, anche degli interessi del venditore (55).

(53) Cfr. A. LUMINOSO, *op. ult. cit.*, p. 635.

(54) Del punto si occupa Trib. Roma, 10 settembre 2012, n. 16932, cit., che afferma: «in relazione all'ipotesi dell'eccessiva onerosità del rimedio richiesto e della conseguente imposizione al venditore di spese irragionevoli alla luce dei superiori parametri di riferimento, è di tutta evidenza che debba essere scartato quel rimedio ripristinatorio prescelto dal consumatore che di fatto, in base ai suddetti criteri, comporti per il venditore l'onere di dover sopportare costi irragionevoli e non giustificabili», e aggiunge: «tale è, per esempio, l'ipotesi in cui si fosse richiesta la sostituzione del bene, pur in presenza di un modestissimo difetto di conformità, passibile di eliminazione con un piccolo intervento da parte del venditore, senza particolari inconvenienti per il consumatore».

(55) Cfr. Trib. Roma, 10 settembre 2012, n. 16932, cit.

L'art. 135ter disciplina le modalità di attuazione dei due rimedi, stabilendo che il ripristino debba avvenire senza spese, entro un periodo di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore (56).

L'espressione «notevoli inconvenienti» sembra ricomprendere qualunque tipo di conseguenza pregiudizievole – diversa dal ritardo – che il consumatore potrebbe subire a causa di un'inesattezza o di una violazione commessa dal venditore, si traduca essa o meno in un nuovo difetto di conformità (57).

Il compratore deve, inoltre, mettere il bene difettoso nella disponibilità del venditore, il quale dovrà sostenere tutte le spese, comprese quelle di rimozione del bene e di installazione di quello sostitutivo o riparato; egli, infine, non è tenuto a corrispondere alcuna indennità per l'utilizzo normale del bene precedente alla sostituzione.

Una questione di particolare attualità riguarda, poi, il ricorso al criterio della sostenibilità nella scelta tra i rimedi manutentivi.

Tra gli interessi che la dir. 771/2019 richiama e cerca di temperare, figura, infatti, anche quello alla tutela dell'ambiente.

Il considerando n. 32 della nuova direttiva, in particolare, sottolinea l'importanza di assicurare una maggiore durabilità dei beni al fine di favorire modelli di consumo che siano più sostenibili e funzionali ad un'economia circolare.

Nello stesso senso, il considerando n. 48, occupandosi nello specifico della scelta tra il rimedio della riparazione e quello della sostituzione, rileva come il fatto di consentire al consumatore di optare per la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e conseguentemente contribuire ad una maggiore durabilità dei prodotti.

Infine, l'art. 7, comma 1, lett. d), annovera la durabilità tra i requisiti oggettivi di conformità del bene.

L'interesse dimostrato dal legislatore europeo rispetto alla sostenibilità ambientale ha indotto alcuni studiosi (58) a tentare una rilettura della sequenza rimediale, ed in particolare del rapporto sostituzione/riparazione, che sia più in linea con l'esigenza di salvaguardia dell'ambiente.

Si è infatti dimostrato che la riparazione costituisce, rispetto alla sostituzione, rimedio più sostenibile e più efficiente per contribuire all'economia circolare (59).

(56) Per una approfondita disamina della disciplina v. R. FADDA, *Il diritto al ripristino della conformità negli artt. 135bis e 135ter c. cons.: tendenze conservatrici e profili innovativi*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., pp. 302 e ss.

(57) Cfr. A. LUMINOSO, *op. ult. cit.*, p. 634, che ricorda brevemente il dibattito sul punto.

(58) Cfr. R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024, pp. 120 e ss.; D.M. MATERA, *Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135bis c. cons. e nella Dir. 771/2019*, in *Riv. dir. priv.*, 2022, pp. 455 e ss.; E. TUCCARI, *Verso una disciplina consumeristica «sostenibile» nel settore automotive?*, in *Act. Jur. Iberoam.*, 2023, p. 133.

(59) Cfr. R. FADDA, *op. ult. cit.*, p. 124; D.M. MATERA, *op. cit.*, p. 462 e nota (38).

Si è altresì rilevato, però, come non solo la sostituzione sia, salvo eccezioni, un rimedio liberamente esigibile dal consumatore, ma anche più richiesto. Ciò accade perché un prodotto nuovo attrae di più rispetto ad uno riparato, o ancora a causa della sfiducia che il consumatore può avere rispetto alla riparazione, non avendo alcuna garanzia circa i tempi o la qualità della stessa.

Si è allora affermato che, quando l'art. 135bis, comma 1, c. cons. sottrae al consumatore la scelta tra i due rimedi manutentivi in presenza di «costi sproporzionati», non intende prendere in considerazione esclusivamente i costi che dovrebbe sostenere il venditore per assecondare la richiesta del consumatore, bensì anche i costi ambientali (60).

In tutti i casi in cui l'interesse del consumatore possa essere soddisfatto sia con la riparazione che con la sostituzione, la sua libertà di scelta dovrà dunque essere valutata alla luce della sostenibilità e il rimedio della riparazione dovrà essere per questo motivo preferito.

Da ciò consegue una nuova gerarchia dei rimedi, in forza della quale, rileggendo la norma nell'ottica della sostenibilità ambientale, il consumatore avrà l'obbligo di chiedere la riparazione tutte le volte in cui la sostituzione rappresenti la scelta meno ecologica.

In definitiva, secondo questa interpretazione, al consumatore sarebbe sottratta la facoltà di scelta tra i due rimedi quando: *i*) il rimedio prescelto risulta impossibile; *ii*) il rimedio prescelto comporta dei costi, a livello economico/finanziario, sproporzionati per il venditore; *iii*) il rimedio prescelto comporta dei costi, a livello di impatto ambientale, sproporzionati ed eccessivi per la collettività.

Nonostante tale lettura appaia, in effetti, quella maggiormente in linea con la necessità di tutela di tutti gli interessi presi in considerazione dal legislatore europeo, deve darsi atto di alcuni rilievi critici.

Parte della dottrina, anzitutto, nega la possibilità che la formula «costi sproporzionati» includa anche i costi ambientali (61). La norma, infatti, parla di «costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo», chiaramente alludendo solo a ragioni di carattere economico/finanziario riferite alla sfera patrimoniale del professionista chiamato all'intervento ripristinatorio.

Non si è mancato di porre l'accento sul carattere solo declamatorio dei considerando citati che, per quanto significativi e conformi alle più ampie indicazioni sulla sostenibilità ambientale correlate alla più recente legislazione europea, non

(60) Cfr. R. FADDA, *op. ult. cit.*, p. 122; D.M. MATERA, *op. cit.*, p. 468.

(61) Cfr. G. DE CRISTOFARO, *Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo green e il rimedio contrattuale della riparazione del bene non conforme al contratto di vendita: le innovazioni apportate alla disciplina UE delle vendite mobiliari B-TO-C dalle direttive 2024/825/UE e 2024/1799/UE*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2025, p. 430.

sono stati recepiti in alcuna disposizione normativa che imponga al venditore di rifiutare il rimedio della sostituzione laddove non sostenibile (62).

Il già richiamato art. 135septies, comma 2, c. cons. vieta del resto di applicare disposizioni che assicurino al consumatore un livello di protezione diverso da quello fissato dalle norme in esame. L'introduzione della valutazione di sostenibilità potrebbe allora rappresentare un elemento argomentativo capace di eludere l'armonizzazione massima che vogliono raggiungere le dir. 19/770 e 19/771, snaturando dunque la loro stessa portata precettiva.

Si tratterebbe, a tal stregua, di meri auspici *de iure condendo* che, per quanto astrattamente condivisibili, non potrebbero concretamente incidere sull'interpretazione della normativa in vigore (63).

A parere di chi scrive, il principale limite della tesi in analisi ha carattere essenzialmente pratico.

Anche a voler ammettere, infatti, una lettura della locuzione «costi sproporzionati» che sia inclusiva dei costi ambientali, e a voler imporre al consumatore la riparazione come meccanismo di tutela primario, non può non rilevarsi come, in definitiva, la valutazione circa la sproporzione del rimedio richiesto spetti al professionista.

Nell'effettuare tale valutazione, il professionista che riceve una richiesta di riparazione ma al quale costa meno sostituire il prodotto (64), tenderà senza dubbio a scegliere la strada per lui più conveniente in termini di guadagno, coerentemente con le logiche di mercato, così vanificando lo sforzo etico del consumatore (65).

Quella libertà di scelta che la normativa in commento affida al consumatore rischia allora di tradursi in una libertà di scelta del professionista che, ricevuta la richiesta più sostenibile, può ad essa opporre una decisione per lui economicamente più vantaggiosa, vanificando proprio la stessa ragione giustificatrice dell'ordine gerarchico rimediale in esame.

(62) Cfr. A. BARENGHI, *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 812.

(63) Cfr. M. D'ONOFRIO, *Il difetto di durabilità del bene*, cit., p. 38; R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 123.

(64) Cfr. sul punto M. FACCIOLO, *Economia circolare e sostenibilità ambientale nel diritto dei consumatori: prime note sulla dir. 2024/1799/UE recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni*, in *Pers. merc.*, 2024, p. 952, il quale rileva come sia «decisamente più frequente l'ipotesi della maggiore onerosità della riparazione rispetto alla sostituzione che quella contraria: venendo per lo più prodotti in paesi extraeuropei a basso costo di manodopera, i beni di consumo, in genere, possono essere più economicamente sostituiti con un altro esemplare piuttosto che riparati all'interno degli Stati membri dell'Unione, dove il servizio di riparazione deve essere remunerato con somme normalmente ben più consistenti».

(65) A ciò si aggiunga, inoltre, l'ulteriore considerazione, correttamente formulata da R. FADDA, *op. ult. cit.*, p. 125, per la quale la valutazione dei costi viene effettuata dal venditore «senza che il consumatore possa verificare l'effettiva esistenza della sproporzione degli stessi, se non attraverso il ricorso alla via giudiziale, spesso scongiurata in ragione delle elevate spese processuali a fronte dell'esiguità del valore dei beni di consumo».

Solo un adeguato apparato regolatorio capace di imporre ad ogni operatore del mercato l'obbligo di dotarsi di un adeguato sistema di valutazione dell'impatto ambientale scegliendo la soluzione più sostenibile riuscirebbe a superare queste obiezioni, altrimenti capaci di escludere l'effettivo primato del rimedio riparatorio su quello sostitutivo.

Ciò non toglie che alle esigenze di sostenibilità il legislatore europeo continui a prestare attenzione.

Il 23 aprile 2024, infatti, è stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la dir. 2024/1799/UE, sul c.d. *diritto alla riparazione*, che introduce norme volte a rafforzare il ruolo della riparazione dei beni difformi, al precipuo fine di garantire lo sviluppo dell'economia circolare ed un'elevata protezione dell'ambiente.

Per quel che rileva ai nostri fini, l'art. 16 della direttiva modifica la dir. 2019/771, introducendo: *i)* nell'art. 7, par. 1, lett. *d)*, la "riparabilità" come nuovo requisito oggettivo di conformità; *ii)* nell'art. 10, una norma in base alla quale la riparazione del bene comporta l'estensione di 12 mesi della responsabilità del venditore; *iii)* nell'art. 13, un dovere d'informazione per il venditore circa l'estensione della responsabilità conseguente alla scelta del rimedio riparatorio; *iv)* nell'art. 14, par. 1, la facoltà per il venditore, impegnato con la riparazione, di fornire in prestito un bene sostitutivo o di fornire altrimenti un bene ricondizionato, previa esplicita richiesta del consumatore, a titolo di adempimento dell'obbligo di sostituzione (66).

Nell'attesa di conoscere le modalità di recepimento della direttiva sulla riparazione ad opera del legislatore italiano e le effettive implicazioni che essa avrà sulla disciplina della vendita dei beni di consumo, può senza dubbio rilevarsi uno spiccato *favor* per la riparazione ed una certa presa di coscienza del problema ambientale.

5.2 Segue: Natura

Soffermandosi, poi, per un'istante sulla natura giuridica dei rimedi ripristinatori della conformità, è opportuno ricordare che, sul punto, non vi è in dottrina uniformità di vedute.

A parere di alcuni studiosi del tema, infatti, essi sarebbero solo impropriamente qualificabili come rimedi, poiché si collocherebbero, a ben vedere, nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, piuttosto che in quella propriamente rimediale (67).

In altre parole, partendo dalla constatazione per cui l'obbligazione del venditore è un'obbligazione complessa, di consegna conforme, si sostiene che, quando egli procede a riparare o sostituire un bene non conforme, non fa altro che dare corretta esecuzione all'obbligazione originaria, ancora non esattamente adempiuta.

(66) Per un approfondimento sulle novità introdotte dalla Dir. 2024/1799/UE, v. G. DE CRISTOFARO, *op. ult. cit.*, pp. 404 e ss.; M. FACCIOLO, *op. ult. cit.*, pp. 949 e ss.

(67) Cfr. R. FADDA, *Il diritto al ripristino della conformità negli artt. 135bis e 135ter c. cons.: tendenze conservatrici e profili innovativi*, cit., pp. 292 e ss.

Da ciò deriverebbe che riparazione e sostituzione non costituirebbero una risposta rimediale all'inadempimento, ma una forma di adempimento – seppur successivo rispetto alla consegna – dell'obbligazione primaria.

Questa tesi, tuttavia, presta il fianco ad alcuni rilievi critici. Si può infatti osservare come, pur aderendo all'impostazione per cui la responsabilità del venditore prevista dal Codice del consumo sia una responsabilità per inadempimento dell'obbligazione di consegna conforme, giungere ad affermare che tale obbligazione abbia un'estensione tale da ricomprendere nel suo oggetto anche la riparazione o la sostituzione del bene, significherebbe allargare eccessivamente le maglie dell'obbligazione consumeristica (68). Tale concezione dell'oggetto dell'obbligazione, infatti, comporterebbe un vincolo fin troppo gravoso per il professionista, il quale sarebbe chiamato ad adempiere all'obbligazione originaria per tutta la durata della garanzia, vale a dire per due anni dalla consegna del bene. A ciò si aggiunga che la tesi in esame esclude l'inadempimento, che invece sussiste necessariamente ogniqualvolta, al momento della consegna, il bene presenti un difetto di conformità.

Sembra a tal stregua più convincente la tesi secondo cui riparazione e sostituzione dovrebbero essere qualificati come ipotesi di risarcimento in forma specifica (69).

Poiché, infatti, alla consegna non conforme del bene di consumo segue necessariamente un inadempimento del venditore, procedere alla riparazione del bene difettoso o alla sua sostituzione non significherebbe altro che ristorare, in natura, il danno subito dal consumatore.

La stessa dottrina precisa, peraltro, che il risarcimento in forma specifica, in quanto rimedio di natura risarcitoria attraverso il quale si intende riportare la sfera giuridica del creditore nelle stesse condizioni in cui si trovava prima del verificarsi del danno, non potrà mai, per definizione, tradursi in una locupletazione per il creditore.

Da ciò consegue che, se il bene oggetto del contratto vada in tutto o in parte distrutto, il risarcimento in forma specifica dovrà consistere nella sostituzione di tutto il bene o nella riparazione delle parti distrutte con pezzi di ricambio che abbiano lo stesso grado di usura che il bene aveva al momento del verificarsi del danno, e non certo con un bene – o con parti del bene – nuovo, poiché in ciò si sostanzierebbe un arricchimento del creditore, estraneo alla logica risarcitoria (70).

In senso contrario a quest'ultima osservazione, però, depone l'art. 135ter, comma 4, c. cons., il quale prevede che «il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione». La norma

(68) Cfr. A. NICOLUSSI, *Difetto di conformità e garanzie in forma specifica*, cit., pp. 95 e 96.

(69) Cfr. C. CASTRONOVO, *Il diritto di regresso del venditore finale nella tutela del consumatore*, in R. ALESSI (a cura di), *La vendita di beni di consumo*, cit., p. 131; A. NICOLUSSI, *op. ult. cit.*, p. 95.

(70) Cfr. C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, pp. 947 e 948.

costituisce una novità propria della dir. 2019/771 ed è frutto dell'accoglimento delle posizioni già espresse dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (71).

Per mezzo della sua introduzione, il legislatore europeo espressamente ammette la possibilità – specialmente quando il bene sia sostituito o riparato a distanza di tempo rispetto al momento della consegna – di una locupletazione. Il consumatore, infatti, in tal caso riceverà non solo un bene nuovo o con componenti nuove, ma si troverà arricchito dal mancato pagamento dell'uso – più o meno prolungato – che egli abbia fatto del bene prima della sua sostituzione o riparazione.

Se si vuole dunque provare a mantenere ferma la qualificazione dei rimedi in esame come risarcimento in forma specifica, è necessario ricondurre l'arricchimento in tal modo goduto dal consumatore entro una logica *lato sensu* riparatoria, ponendo l'accento sul fatto che, stante la difformità del bene al contratto, il suo utilizzo prima dell'intervento ripristinatorio non ha comunque assicurato un'esatta attuazione del regolamento contrattuale, generando un pregiudizio – non necessariamente suscettibile di valutazione economica – che proprio la consegna del bene nuovo o delle componenti nuove riesce a riparare (72).

Potrebbe in ogni caso affermarsi che questi siano rimedi *ad hoc* previsti dalla legge e non incasellabili in categorie classiche a causa delle peculiarità della fornitura di beni di consumo, avuto particolare riguardo alle specificità della vicenda traslativa disarticolata che la connota.

5.3 Segue: Eccessiva onerosità rispetto a risoluzione del contratto e riduzione del prezzo

Volgendo l'attenzione al rapporto tra i rimedi manutentivi e quelli caducatori, si è già ricordato che l'art. 135bis, comma 3, c. cons., consente al venditore di rifiutare di rendere conformi i beni qualora sia la riparazione che la sostituzione siano impossibili o comportino costi sproporzionati. Al rifiuto del venditore logicamente consegue, come previsto dal comma 4, lett. a) della stessa norma, la possibilità per il consumatore di pretendere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Occorre dunque soffermarsi sulla nozione di «costi sproporzionati», subentrata, nella formulazione successiva al recepimento della nuova direttiva, alla previgente espressione di «eccessiva onerosità».

(71) Cfr. Corte Giust., UE, 17 aprile 2008, C-404/06, in *curia.europa.eu*, ove la Corte, chiamata a decidere in ordine all'ammissibilità di richiesta di rimborso, avanzata da una società tedesca, per l'uso della merce sostituita, ha affermato che gli artt. 3 e 4 dir. 99/44/CE «ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale il venditore, in caso di ripristino della conformità di un bene mediante sostituzione di quest'ultimo, può esigere dal consumatore un rimborso per l'uso del bene contrattualmente non conforme inizialmente consegnato».

(72) Si soffermano già su ipotesi in cui il risarcimento in forma specifica – avuto riguardo proprio ai costi della riparazione e della sostituzione – eccede la funzione propriamente risarcitoria G. FERRI JR., *Danno extracontrattuale e valori di mercato*, in *Riv. dir. comm.*, 1992, I, pp. 757 e ss.; A. D'ADDA, *Il risarcimento in forma specifica. Oggetto e funzioni*, Padova, 2002, spec. pp. 187 e ss.

L'eccessiva onerosità è, a ben vedere, concetto già noto, poiché l'art. 2058 c.c., nel disciplinare il rapporto tra risarcimento in forma specifica e per equivalente, stabilisce che, sebbene il danneggiato possa optare per il primo, il giudice potrà disporre il secondo laddove il rimedio in forma specifica risulti *eccessivamente oneroso* per il debitore (73).

È necessario allora chiedersi quando il risarcimento in forma specifica possa considerarsi tale rispetto alla forma per equivalente, e se tale parametro possa essere impiegato anche per valutare la sproporzione tra rimedi primari e secondari nel codice del consumo.

Nell'ambito del rapporto tra le due forme di risarcimento, si ritiene che il termine di riferimento per stimare l'eccessiva onerosità sia il valore di mercato che la cosa intera ha al momento del verificarsi del danno, considerato il suo grado di usura e di utilizzo. Sarà, cioè, eccessivamente onerosa e quindi non consentita, la riparazione in forma specifica della cosa – che verosimilmente dovrà avvenire con pezzi nuovi – che costi di più del valore economico complessivo della stessa al momento dell'evento lesivo (74).

Se questo è il criterio che il giudice deve tenere a mente quando si occupa di decidere, secondo sua discrezionalità, circa l'eccessiva onerosità del rimedio in forma specifica, lo stesso non può analogicamente applicarsi al giudizio di sproporzione tra i rimedi primari e i rimedi secondari nell'ambito della disciplina consumeristica.

Anche a voler per un momento aderire alla tesi che considera i rimedi primari ipotesi di risarcimento in forma specifica, non può ritenersi che il criterio di stima dell'eccessiva onerosità coincida.

Il giudizio di sproporzione, infatti, è condotto dal venditore (e solo in via eventuale dal giudice), tenendo in considerazione i costi propri del suo assetto aziendale. Inoltre, tale valutazione non può che differire da quella codicistica anche per la semplice ragione per cui sono diversi i rimedi tra i quali si effettua il confronto. Esso, salvo quanto si dirà in seguito, avviene con i rimedi caducatori della riso-

(73) Cfr. da ultimi E. MOROTTI, *Risarcimento in forma specifica e per equivalente nel danno da veicolo*, in *Contr. impr.*, 2025, pp. 24 e ss.; R. GUAINELLA, *Il risarcimento in forma specifica e la tutela reale*, in *Comp. dir. civ.*, 2025, pp. 151 e ss.

(74) Cfr. C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., pp. 948-949; in giurisprudenza, v. Cass., 20 aprile 2023, n. 10686, in *Foro it.*, 2023, 1, c. 1810, che ha cassato la decisione impugnata per non aver la Corte d'Appello, nel valutare l'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica richiesto per i danni ad un'autovettura, considerato adeguatamente il fatto che la riparazione comportasse un aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro; Cass., 25 giugno 2013, n. 15875, in *CED Cassazione*, 2013, ove si è ritenuta eccessivamente onerosa la richiesta di risarcimento in forma specifica sulla base del raffronto tra il valore del terreno danneggiato e le opere necessarie alla rimessione in pristino; Trib. Modena, 4 gennaio 2013, n. 13, in *Onelegale*; Cass., 4 marzo 1998, n. 2402, *ivi*: nelle ultime due pronunce citate si afferma che se la somma necessaria per effettuare le riparazioni ad un veicolo danneggiato supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, allora «da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione per il danneggiato».

luzione del contratto e della riduzione del prezzo, e mutando i rimedi oggetto di comparazione cambia anche il criterio di confronto che, nel caso di specie, attiene alle esigenze aziendali economico-organizzative del venditore (75).

5.3.1 ... e al risarcimento del danno per equivalente

Non è da escludere, poi, che l'eccessiva onerosità dei rimedi primari possa, talvolta, doversi confrontare con il risarcimento per equivalente anche nell'ambito del codice del consumo.

Si è già a tal fine richiamato l'art. 135septies c. cons., introdotto con il recepimento della nuova direttiva, che richiama espressamente le disposizioni del codice civile in materia di diritto al risarcimento del danno. Volendo attribuire al rimedio risarcitorio un ruolo coerente con l'obiettivo di armonizzazione massima proprio del nuovo intervento eurounitario (76), bisogna ritenere che tale strumento debba essere invocato nel rispetto della scala gerarchica delineata dall'art. 135bis c. cons. (77). Ne deriva che il ricorso all'azione risarcitoria sarà consentito in funzione esclusivamente accessoria rispetto ai rimedi manutentivi, e cioè per il ristoro dei soli danni persistenti, del danno da ritardo o di quelli causalmente riconducibili agli interventi di ripristino. Essa potrà invece avere funzione sostitutiva unicamente in caso di impossibilità o legittimo rifiuto dei rimedi primari.

In quest'ultima ipotesi, l'azione sarà esperibile tanto da sola quanto in cumulo con la richiesta di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto (78).

(75) Si può, ad esempio, immaginare, che laddove il venditore sia anche produttore del bene difettoso, potrà trovare più conveniente procedere alla sostituzione o alla riparazione del bene piuttosto che risolvere il contratto e restituire il prezzo pagato dal consumatore. Diversamente, il venditore non produttore potrà, sulla base di un'analisi dei costi aziendali, considerare eccessivamente oneroso il reperimento di un bene da fornire in sostituzione rispetto alla concessione di una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Ancora, il venditore potrebbe essere disposto a fornire al consumatore un bene nuovo in sostituzione anche laddove ciò sia notevolmente oneroso, per effetto di una strategia aziendale volta a massimizzare il profitto attraverso la fidelizzazione della clientela.

(76) Cfr. F. BERTELLI, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771/UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, cit., pp. 971 e ss.; A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., pp. 662 e ss.; A. VENTURELLI, *I rimedi esperibili dal consumatore: il risarcimento del danno e l'exceptio inadimplenti contractus*, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, cit., pp. 366 e ss.

(77) Cfr. A. VENTURELLI, *op. ult. cit.*, pp. 374 e ss.

(78) Cfr. A. BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, cit., pp. 355 e ss.; A. VENTURELLI, *op. ult. cit.*, pp. 376 e ss.; per la giurisprudenza v. Cass. 28 agosto 2024, n. 23238, in *Dejure*, App. Bologna, 23 gennaio 2024, n. 157, *ivi*: in entrambe le pronunce citate, accertata l'impossibilità di accordare un rimedio primario, si accoglieva la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla difformità della vettura oggetto del contratto; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1082, *ivi*, che afferma la risarcibilità dei danni subiti in un caso in cui entrambi i rimedi primari si rendevano eccessivamente onerosi; Trib. Siena, 27 luglio 2019, n. 798, *ivi*, ove si accorda il rimedio risarcitorio a causa del rifiuto, da parte del venditore, di ristabilire la conformità; Trib. Lucca, 18 febbraio 2017, n. 405, *ivi*, ove il giudice rigetta la richiesta risarcitoria a causa dell'avvenuta riparazione, da parte del venditore, in un termine congruo; Trib. Savona, 15 settembre 2018, in

Ben potrebbe accadere, dunque, che il venditore consideri eccessivamente onerosi i rimedi primari e che, di conseguenza, il consumatore agisca per ottenere il risarcimento per equivalente. Anche in questo caso, la valutazione di eccessiva onerosità sarà rimessa al venditore che, come di consueto, la condurrà considerando le sue personali esigenze aziendali.

Proprio in tema di eccessiva onerosità dei rimedi primari rispetto al risarcimento per equivalente, può menzionarsi una tesi giurisprudenziale (79), per vero oggetto di critica, per la quale, qualora la sostituzione sia stata rifiutata per eccessiva onerosità, il compratore potrebbe comunque ottenere un risarcimento pari alle spese di sostituzione. La ragione, addotta dalla giurisprudenza, risiede nella considerazione per la quale l'eccessiva onerosità della sostituzione non potrebbe essere assunta quale limite ai diritti che competono al compratore in dipendenza del vizio secondo il diritto interno. La critica a questa decisione giurisprudenziale prende le mosse dall'osservazione della contraddittorietà di tale esito: affermare l'eccessiva onerosità della sostituzione e, allo stesso tempo, riconoscere un risarcimento equivalente al costo che essa avrebbe comportato significa, in sostanza, reintrodurre sotto forma di risarcimento ciò che il venditore aveva legittimamente escluso come eccessivamente gravoso. In questo modo, si afferma, si fa rientrare dalla finestra, sotto forma di risarcimento, ciò che il venditore aveva considerato eccessivamente oneroso nella forma della sostituzione, così che egli potrà solo formalmente rifiutarsi di sostenere dei costi che, per la verità, sarà comunque chiamato ad affrontare in pari misura, seppur in diversa modalità (80).

Sebbene tale critica appaia a prima vista solida, essa sembra non considerare che la valutazione di eccessiva onerosità, in tale contesto, è condotta sulla base – come detto – delle specifiche logiche aziendali del venditore, che potrebbero legittimamente portarlo a rifiutare la sostituzione – ad esempio perché non produttore e quindi tenuto a procurarsi il bene da terzi – e, contestualmente, a poter agevolmente corrispondere una somma pari alle spese di sostituzione.

Onelegale; Trib. Genova, 22 febbraio 2011, n. 830, *ivi*; e Trib. Trani, 21 marzo 2017, n. 615, in *Dejure*: nelle tre pronunce di merito citate il giudice rigettava la richiesta risarcitoria per violazione della gerarchia rimediaria, e cioè per non aver il consumatore avanzato dapprima la richiesta dei rimedi primari, perfettamente possibili; Trib. Perugia, 11 ottobre 2019, n. 1565, *ivi*, ove non si accorda il rimedio risarcitorio poiché, nel caso di specie, il consumatore aveva già provveduto a riparare il bene a sue spese, residuando, dunque, solo la possibilità di ottenere quanto sostenuto. Si sottolinea, infatti, che solo il fallimento dei rimedi conservativi può determinare il ricorso ai rimedi secondari. In senso difforme si registra solo una pronuncia giurisprudenziale, non condivisibile. Il riferimento è a Trib. Latina, 7 giugno 2023, n. 1310, in *Onelegale*, che implicitamente ammette il ricorso al rimedio risarcitorio anche laddove non siano stati esperiti o non siano stati considerati impossibili o eccessivamente onerosi i rimedi manutentivi.

(79) Il riferimento è a Cass. 20 gennaio 2020, n. 1082, *cit.*; *contra* App. Torino, 9 aprile 2015, n. 677, in *Dejure*, ove invece si nega la corresponsione del risarcimento in misura pari alle spese di riparazione laddove sia ritenuta eccessivamente onerosa la riparazione stessa.

(80) La critica è di T. PELLEGRINI, *Vizio del bene compravenduto e riparazioni eccessivamente onerose tra codice del consumo e codice civile*, in *Giust. civ. com.*, 19 giugno 2020.

Un'ultima riflessione, infine, ha ad oggetto il *tipo* di danno che si procede a risarcire nell'ipotesi in cui il consumatore avanzi la richiesta di risarcimento per equivalente in forma sostitutiva rispetto ai rimedi secondari.

Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità (81), che ha correttamente precisato come, nello specifico caso del rapporto consumeristico, il danno non si identifica con la perdita di valore della cosa, diversamente da come può accadere rispetto ad un contratto di vendita stipulato con un compratore non consumatore.

Il contratto di consumo, infatti, non ha contenuto speculativo ed il consumatore non lo stipula in vista di una successiva alienazione del bene che acquista ma, al contrario, al fine di soddisfare una propria esigenza di consumo. Da ciò deriva che il pregiudizio andrà dimostrato parametrando alla compromissione dei bisogni che il consumatore intendeva soddisfare stipulando il contratto e non, invece, alla perdita di valore della cosa sul mercato.

Il contributo intende offrire una ricostruzione in chiave sistematica della disciplina del difetto di conformità nella fornitura di beni e servizi al consumatore, alla luce delle direttive UE 2019/770 e 2019/771.

Muovendo dall'individuazione dei criteri di conformità, ne mette in luce l'evoluzione verso una nozione dinamica, soprattutto con riguardo ai beni digitali.

In questo quadro, la responsabilità del professionista per difetto di conformità è letta in termini oggettivi, con significative ricadute sulla distribuzione dell'onere della prova.

L'analisi si sviluppa poi fino alla ricostruzione del sistema dei rimedi, evidenziandone la logica gerarchica e i profili applicativi. Particolare attenzione è infine riservata al ruolo della riparazione, sempre più centrale anche alla luce delle esigenze di sostenibilità.

The paper aims to provide a systematic reconstruction of the rules governing lack of conformity in the supply of goods and services to consumers, in light of Directives (EU) 2019/770 and 2019/771.

Starting from the identification of the criteria of conformity, it highlights the evolution towards a dynamic notion, especially with regard to digital goods.

Within this framework, liability for lack of conformity is understood as objective, with significant implications for the allocation of the burden of proof.

The analysis then develops towards a reconstruction of the system of remedies, outlining its hierarchical structure and related practical implications. The paper also focuses on the role of repair, which is becoming increasingly central also in relation to sustainability.

(81) Cfr. Cass. 28 agosto 2024, n. 23238, cit., ove la Corte specifica che il pregiudizio subito da un consumatore che, nel caso di specie, aveva consegnato in permuta l'autovettura viziata oggetto della controversia, «va dimostrato sulla scorta del malfunzionamento del veicolo e non invece con riguardo al valore di realizzo della vettura in sede di permuta».